Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 31.7.2001 n. 11/R – D.D. n. 181-10273 del 13/3/2013 di autorizzazione alla variazione in aumento della potenza nominale media prodotta nell'ambito della derivazione d'acqua ad uso plurimo dal T. Orco a mezzo del Canale di Caluso.

- Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 31.7.2001 n. 11/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 181-10273 del 13.03.2013 "Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

- 1) di autorizzare, ai sensi del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R, il Consorzio dei Canali del Canavese, V. Trieste, 22/a 10014 Caluso, (omissis) alla variazione in aumento della potenza nominale media, in misura di 185 kW, prodotta nell'ambito della derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del canale demaniale di Caluso, ad uso plurimo irriguo, energetico e produzione di beni e servizi, in conseguenza della realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico denominato "Mulino di Bairo", in Comune di Bairo, su un salto di 3,00 m e utilizzando una portata massima di 8.340 l/s e media di 6.300 l/s:
- 2) di prendere atto che a seguito di quanto previsto nel punto precedente la potenza nominale media prodotta complessivamente dalle utenze idroelettriche del Canale di Caluso di cui alla D.D. n. 715-45903 del 09.12.2010, citata in premessa, passa dagli attuali 4.464,64 kW a 4.649,64 kW;
- 3) che l'utilizzo dell'acqua autorizzato con il presente provvedimento, nonché la sua durata, è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste nella D.D. n. 715-45903 del 09.12.2010 per l'esercizio della derivazione del Canale di Caluso;
- 4) che l'Autoritá concedente si riserva la possibilita' di sospendere in qualunque momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualitá di cui al D.L.gs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.;
- 5) che, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R, la presente autorizzazione viene accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche condizioni:
- a) il nuovo impianto idroelettrico, costituito da un'opera di derivazione dal Canale di Caluso, una centrale idroelettrica e un'opera di restituzione delle acque nel medesimo Canale, dovrà essere realizzato in conformità al progetto in data febbraio, settembre, novembre 2011 e marzo 2012 a firma dell'Arch. F. Macone e Ing. R. Meneghini e conservato agli atti dell'Amministrazione;
- b) alle condizioni e verifiche contenute nella D.D. n. 7-1776 del 21.01.2011 di esclusione del progetto "Nuova centrale idroelettrica denominata Mulino di Bairo sul Canale demaniale di Caluso", in Comune di Bairo, dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10, della L.R. 40 del 14/12/1998;
- c) dovrà essere installato, a spese del concessionario, un sistema di misurazione delle portate transitanti lungo il Canale di Caluso, a monte e a valle dell'opera di presa;
- d) dovrà essere rilasciato nel Canale di Caluso, a valle dell'opera di presa, il DMV, pari a 350 l/s da elevarsi a 450 l/s nel caso venga accordata la concessione per l'utilizzo delle acque nel Mulino di Bairo;
- e) il valore del DMV e le modalità del prelievo dovranno essere automaticamente adeguati qualora, a seguito del monitoraggio delle portate di cui alla lettera c) ciò fosse ritenuto necessario dalla Regione Piemonte e/o dall'Autorità di Bacino del F. Po ai fini del reggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il Canale di Caluso;

- f) l'impianto dovrà essere realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico dei manufatti;
- g) per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonchè di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro e nei cantieri mobili o temporanei; in particolare le aree di cantiere dovranno essere limitate al minimo indispensabile; dovranno essere minimizzati l'impatto acustico e la dispersione di polveri in fase di cantiere; all'interno del cantiere dovrà essere predisposto un sito per il lavaggio delle botti di calcestruzzo, prevedendo modalità per evitare inquinamenti delle acque e/o del suolo; le aree di cantiere dovranno essere opportunamente ripristinate, con particolare riguardo alla tutela delle componenti suolo e vegetazione; dovrà essere previsto un piano di gestione dei tratti di canale eventualmente destinati a disuso;
- h) dovranno essere rispettati in ogni condizione di operatività dell'impianto i limiti di legge sull'impatto acustico diurni e notturni in funzione delle differenti classi d'uso del territorio;
- i) ai fini della salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12 c. 5 della L.R. 37/2006, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita dalla Provincia l'autorizzazione per la eventuale messa in secca del canale;
- 6) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R, viene rideterminato il canone demaniale dovuto dal Consorzio dei Canali del Canavese per l'intera derivazione: relativamente all'anno 2012, a decorrere dalla data del presente provvedimento, detto canone annuo complessivo risulta di euro 126.439,00, in ragione di euro/kW 27,41 per 4.553,85 kW medi per l'uso energetico, e di euro/l/s 161,85 per 10 l/s per l'uso produzione di beni e servizi, ridotto del 50% in quanto trattasi di uso destinato esclusivamente al raffreddamento, sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 del DPGR 10.10.2005 n. 6/R, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- 7) che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del presente provvedimento, il canone relativo alla restante parte della annualità dalla data del provvedimento fino al 31 dicembre, fatto salvo quanto già corrisposto. Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
- 8) che i sovracanoni rivieraschi sono dovuti, in base agli importi stabiliti dalle normative in vigore, agli enti rivieraschi, secondo le quote ad essi spettanti, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale, e verranno definiti sulla base dei criteri stabiliti nella D.G.P. n. 86-3560 del 11.02.2003;
- 9) che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimeno o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
- 10) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi, alla Soc. Agricola "Il Vecchio Mulino di Bairo" s.s. e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22.
- Il presente provvedimento viene accordato salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e nei limiti delle competenze conferite, subordinatamente alla osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, e fermo restando l'obbligo di acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e

gli atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto della presente autorizzazione.

Il titolare della presente autorizzazione terrá sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. (...omissis...)"